

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sentenza del 26 ottobre 2006

**Vendita a mezzo sito internet a prezzo inferiore a quello imposto – Concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. –
Posizione dominante – Inammissibilità.**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione distaccata di San Donà di Piave, in persona del Giudice Unico dott. ANDREA BATTISTUZZI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile cron. N. 16789/01, promossa

Da

B. S.R.L.,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti L. Prete e A. Filippi, come da mandato a margine dell'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia Mestre, Via Paruta, n. 31/a

- attore -

contro

Ditta M. di C.M.,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti G.C. e P.E., come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in *****, P. *****, n. ****

- convenuto -

in punto: risarcimento danni.

Causa trattenuta in decisione il 25 maggio 2006 con le seguenti conclusioni delle parti costituite:

per l'attore:

- a) Accertato quanto esposto in premessa dell'atto di citazione condannarsi la convenuta in persona del legale rapp.te p.t. al risarcimento dei danni patiti e patendi dall'attrice e ciò nella misura di L. 20.000.000= pari ad € 10.329,14= e/o quell'altra somma che ritenuta equa venga liquidata dal Tribunale in somma globale stabilita in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne derivano.
- b) Accertato quanto esposto in premessa dell'atto di citazione e cioè che la convenuta ha compiuto atti di concorrenza sleale sanzionabili ex art. 2598 c.c., inibirsi alla stessa la continuazione di detti atti con ogni provvedimento idoneo ad eliminare gli effetti, con

conseguente condanna della convenuta a risarcire i danni patiti e patendi dall'attrice e ciò nella misura che il Tribunale Ill.mo riterrà di giustizia e/o equità.

- c) Ordinarsi la pubblicazione dell'emananda sentenza su quotidiano locale e/o altro di tiratura nazionale, e ciò indicando termine ed a spese della convenuta.
- d) Condannarsi la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice dei corrispettivi e delle spese di causa.
- e) Visto il comportamento processuale della convenuta improntato alla pervicace negazione di qualsivoglia responsabilità, si chiede condannarsi la convenuta al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa, il tutto comunque, entro i limiti di competenza del Giudice adito.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si chiede, occorrendo, venga ordinato al Sig. C.M., ex art. 210 c.p.c., la produzione dei libri fiscali e delle scritture contabili idonei a certificare l'acquisto dei prodotti B. Srl pubblicizzati sul sito Internet e di cui all'atto introduttivo, che lo stesso intendeva tramite tale sito rivendere; nonché la produzione delle scritture contabili dalle quali è possibile ricavare le vendite dei prodotti B. Srl effettuate dalla convenuta a terzi per tutto l'anno solare 2000 e 2001.

Con ulteriore riserva di eccepire, dedurre e produrre.

Ci si oppone alle eventuali richieste di prove che verranno formulate dalla controparte (anche CTU) per le motivazioni già indicate in atti e come verbalizzate all'udienza del 17.05.05.

Per il convenuto:

IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:

- a) respingersi le domande attoree a) e b) perché infondate in fatto ed in diritto;
- b) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, respingersi l'istanza di pubblicazione della sentenza in considerazione del fatto che la convenuta Beta di Tizio, oltre ad avere cessato l'attività nel dicembre del 2000, ha già di sua volontà cessato l'iniziativa lamentata.

Spese del giudizio interamente rifupe.

Condannarsi l'attrice al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato in data 20.03.2001, B. Srl conveniva in giudizio la M. di C.M., al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni dalla stessa patiti per effetto dei comportamenti di concorrenza sleale posti in essere dalla convenuta.

Esponneva in particolare l'attrice:

- di produrre, confezionare, importare, esportare e commercializzare al minuto ed all'ingrosso prodotti di erboristeria, alimentari e dietetici, cosmetici ed aromatici con il marchio B. Srl;

- che, stante la posizione di azienda leader nel settore, aveva deciso di imporre un prezzo di vendita eguale per tutti i rivenditori, evitando di autorizzare deroghe financo per l'ipotesi di vendite promozionali;
- che, in data 23.11.2000, ebbe a verificare che la convenuta, in qualità di titolare di un sito web denominato "www.*****.com", rivendeva prodotti B. Srl applicando uno sconto del 20% sul prezzo di listino;
- che per tale ragione, i propri clienti-rivenditori, ritenendo di non essere in grado di competere con tale forma di vendita, bloccavano gli ordini di acquisto;
- che la società convenuta, a seguito di rituale messa in mora, in un primo momento eliminava dal proprio sito internet i prodotti B. Srl, ma, successivamente, in data 12.12.2000, riprendeva la vendita secondo le modalità precedentemente indicate;
- che solo in data 16.12.2000, la convenuta cessava definitivamente la vendita a sconto dei prodotti B. Srl; che tale condotta dando luogo ad una vendita sotto costo integrava la fattispecie della concorrenza sleale ed aveva arrecato all'attrice un grave danno.

Sulla base di tali allegazioni parte attrice rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.

Si costituiva, con comparsa di risposta datata 06.06.2001, M. di C.M., la quale contestava integralmente le avverse deduzioni, sostenendo l'insussistenza di accordi contrattuali con i quali l'attrice avesse imposto un determinato prezzo di vendita ai propri clienti; sostenendo peraltro la non applicabilità di tali accordi alla convenuta medesima e comunque l'insussistenza di qualsiasi condotta integrante concorrenza sleale da parte di quest'ultima.

La causa veniva istruita in via orale e documentale; si giungeva, così, in data 25.05.2006, all'udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda avanzata dall'attore deve ritenersi, a parere di codesto Giudice, infondata e va pertanto rigettata per le ragioni che saranno di seguito indicate.

Parte attrice ha lamentato la circostanza che la società convenuta abbia posto in vendita, tramite il proprio sito internet, prodotti B. Srl ad un prezzo inferiore a quello imposto dalla stessa attrice ai propri rivenditori; sostenendo inoltre che tale condotta, dando luogo ad un'ipotesi di vendita sottocosto, integrasse la fattispecie della concorrenza sleale prevista dall'art. 2598 c.c.

Orbene, va in primo luogo sottolineato come le clausole generali contrattuali dalle quali emerge l'obbligo, per il rivenditore, di praticare ai propri clienti i prezzi consigliati da B. Srl non possano esplicitare la propria efficacia che con riferimento alla parti del contratto; di talché alcuna azione potrà a tale titolo essere svolta nei confronti di M. di C.M., la quale, lungi dall'aver instaurato alcun

rapporto contrattuale con la società attrice, si è limitata a porre in vendita, attraverso il proprio sito internet, prodotti provenienti da B. Srl, ma posti a disposizione da un rivenditore - l'erboristeria B. - cliente di quest'ultima. Ritiene pertanto codesto Giudice che qualsiasi azione contrattuale possa vedere eventualmente legittimata (rectius: titolare del rapporto sostanziale), sul lato passivo (ed a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine all'accogliibilità dell'eventuale domanda), proprio l'erboristeria Gamma, soggetto effettivamente legato all'attrice da rapporto contrattuale, ma non l'odierna convenuta, del tutto estranea al rapporto pattizio.

Considerazioni del tutto diverse si pongono invece in ordine alla doglianza inerente la vendita sottocosto, asseritamente posta in essere dalla convenuta; ciò in considerazione del fatto che tale pratica, ove si traduca in un'attività integrante concorrenza sleale, genera una responsabilità di natura extracontrattuale, rispetto alla quale ben si giustifica, in astratto, la domanda nei confronti dell'odierna convenuta.

Sul punto deve peraltro richiamarsi la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. I, 26.01.2006, n. 1636), la quale ha avuto modo di approfondire la tematica del rapporto tra vendita sottocosto e concorrenza sleale, nelle sue interrelazioni con la libertà di iniziativa economica ed il regolare funzionamento del mercato.

In particolare il Supremo Giudice ha da un lato osservato come la libertà d'iniziativa economica, che trova tra le sue modalità di esplicazione pure la scelta di un imprenditore in ordine alla politica dei prezzi, non può ritenersi assoluta, incontrando i limiti previsti nel secondo e terzo comma dello stesso art. 41 Cost.; ma ha dall'altro evidenziato come la scorrettezza di un tale comportamento debba essere valutata non con riferimento all'interesse dei competitori concorrenti, ma con riguardo a ciò che giova o nuoce al buon funzionamento del mercato e quindi alla generalità dei consumatori.

Ciò in quanto la scorrettezza di un determinato prezzo non può dipendere dal solo fatto che i concorrenti vengano conseguentemente a trovarsi in difficoltà, ricollegandosi, una tale evenienza, all'essenza stessa del concetto di concorrenza, cui deve ritenersi connaturato quell'elemento competitivo in forza del quale ciascuno dei concorrenti si sforza di prevalere sull'altro.

Conseguentemente la fissazione di prezzi più o meno bassi, secondo l'argomentare della Corte, può dar luogo a concorrenza sleale solo nella misura in cui contrasti con il divieto di abuso di posizione dominante sancito dall'art. 82 del Trattato Istitutivo dell'Unione Europea e dall'art. 3 della L. 287/90; in altre parole la vendita sottocosto potrà ritenersi contraria ai doveri di correttezza evocati dall'art. 2598 c.c., n. 3, solo se a parlarne in essere sia un'impresa che muove da una posizione di dominio sulle altre, frapponendo barriere all'ingresso di altri concorrenti sul mercato e non avendo altro interesse a praticare quei prezzi se non quello di eliminare i propri concorrenti

per poi rialzare i prezzi medesimi approfittando della situazione di monopolio venutasi così a creare (sul punto può richiamarsi pure Corte di Giustizia 03.07.1991, n. 62).

Nel caso di specie non può che sottolinearsi come parte attrice non abbia neppure dedotto (prima ancora che provato) in ordine alla circostanza che la convenuta occupi nel mercato dei prodotti cosmetici o di erboristeria una posizione dominante, ovvero che la politica dei prezzi dalla stessa esercitata abbia avuto anche il solo potenziale effetto di rinforzare tale posizione di M. di C.M. in chiave monopolistica così da aprire la prospettiva di un successivo rialzo dei medesimi prezzi.

Vale peraltro aggiungere, *ad abundantiam*, come, anche ove si volesse dar seguito al più datato orientamento giurisprudenziale teso ad individuare comunque nella vendita sottocosto un'ipotesi di concorrenza sleale (cfr, Cass., sez. I, 16.11.2000, n. 14844), l'attrice non abbia fornito alcuna prova in ordine alla circostanza che il prezzo di vendita del prodotto praticato da M. di C.M. fosse effettivamente inferiore al prezzo al quale la stessa convenuta lo aveva eventualmente acquistato (osservandosi come la mera applicazione di uno sconto del 20% sui prezzi consigliati da B. Srl, lungi dal provare una vendita sottocosto, induca semmai a propendere, seppure solo presuntivamente, per l'ipotesi contraria, ove si abbiano in considerazione le percentuali di ricarico ordinariamente applicate dai commercianti al minuto sui prezzi di vendita).

Tali considerazioni impongono di ritenere che nel caso di specie non sia stata raggiunta la prova in ordine all'adozione, da parte della società convenuta, di condotte integranti concorrenza sleale; superfluo divenendo ogni approfondimento in ordine all'entità del danno asseritamente patito da B. Srl.

La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.

Dovrà essere analogamente rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta e diretta ad ottenere il risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; sottolineandosi in proposito come non vi sia alcun elemento in atti tale da suffragare la tesi che l'attrice abbia agito con mala fede o colpa grave.

La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un quarto, dovendosi per la restante parte condannare l'attrice alla rifusione delle stesse nei confronti della convenuta nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Ogni diversa istanza od eccezione disattesa:

- 1) Rigetta la domanda attorea.
- 2) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta.
- 3) Dichiarata compensate le spese di lite nella misura di un quarto e per la restante parte condanna B. Srl a rifondere le stesse a M. di C.M. nella misura di complessivi € 3.035,35 di cui € 1.425,35 per

diritti, € 1.500,00 per onorari ed € 110,00 per spese, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

San Donà di Piave, 26 ottobre 2006

Il Giudice

Dr. ANDREA BATTISTUZZI